

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1975, n. 19.

**Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

La dotazione relativa al fondo speciale di cui all'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, è incrementata di L. 600 milioni.

E' di conseguenza autorizzata la corresponsione di un contributo per le spese di costruzione o riattamento pari a L. 20 milioni per ciascun asilo-nido, da attribuire a favore degli asili-nido già utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, approvato dal Consiglio regionale, a norma degli artt. 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, e per i quali è stato presentato, entro i termini stabiliti a norma dell'art. 6 della predetta legge regionale, il

progetto esecutivo, per un totale di 30 asili-nido.

L'erogazione del contributo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, in un'unica soluzione, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo a favore dei primi 30 asili-nido inclusi nella graduatoria relativa all'anno 1972.

Ove detto progetto sia già stato approvato, il Presidente della Giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con proprio ulteriore decreto.

#### Art. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione della somma di lire 600 milioni stanziata al cap. 726: « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » — Partita « Interventi straordinari per gli asili-nido » — del bilancio 1974 e con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

#### Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1975

Tomelleri